



AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZ. DISTACCATA DI CONEGLIANO

COPIA
Controparte

Nella causa RG 2628/09 - G.I. dott. Deli Luca - ud. 23.03.2010, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:

ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di SANDRO DALLAVALLE C. sas con
 P avv. M. Santarcangelo

CONTRO

ANDREON ARREDAMENTI srl con gli avv. G. Bonotto e E. Bottega

NONCHE' CONTRO

ANDREON FRANCESCO con gli avv. G. Bonotto e E. Bottega

MEMORIA AUTORIZZATA EX ART. 183, VI° COMMA, N. 2, C.P.C.

La difesa della società Andreon Arredamenti srl e del Sig. Andreon Francesco ribadisce e richiama le deduzioni già svolte nella comparsa di costituzione e risposta.

Nessun atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere dalla società Essedi Studio sas.

La nostra controparte, nella prima memoria ex art. 183, VI° comma, n. 1, c.p.c. è stata costretta a far riferimento ad "atti di costituzione" che sono comunque e sempre atti del procedimento estinto, nessuno di essi esterni al medesimo e come tali, quindi, sprovvisti di autonomo potere interruttivo.

Inoltre e in ogni caso, la società Essedi Studio sas, come già ampiamente provato e dedotto anche in sede d'appello, ai cui atti ci si richiama, resta non legittimata in relazione ai diritti nascenti dal contratto per cui vi è causa, tal che la sua domanda

andrà necessariamente respinta.


Risultando tanto la prescrizione quanto il difetto di legittimazione vizi assolutamente insanabili, questa difesa ritiene la causa matura per la decisione tal che chiede fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.

* * *

Per puro scrupolo di patrocinio quanto al merito non possiamo non rilevare che comunque la volontà della opponente Essedi Studio sas di riproporre l'indagine su quanto fornito è totalmente impraticabile.

Dal punto di vista informatico l'oggetto di questo giudizio appartiene alla preistoria della tecnica-informatica, basti pensare che Windows e, di conseguenza, Microsoft all'epoca dei fatti erano ancora sconosciuti.

Se si ritenesse, in ogni caso, di dover svolgere una consulenza tecnica - i beni, computer e programmi installati, sono tutt'ora presso la società Andreon Arredamenti srl e a disposizione dell'A.G. - la stessa tuttavia dovrà avvenire con le modalità evidenziate e riferite nell'atto di appello del 5.12.2001 dell'avv. F. Furlan che si richiama e costituisce parte integrante del presente procedimento.




in danno dell'avv.to Giovanni Bonotto, collaboratore dello studio Manuel-Nordio, delegato a seguire la pratica Andreon (doc. all.ti n.4,5,6,7),

Si depositano altresì altre ed autonome denunce e segnalazioni prodotte dal Sig. Dellavalle sullo stesso argomento in data 06.10.1999 e 03.04.2000, rinvenute nel fascicolo di causa all'atto del deposito della replica della causa civile (doc.all.ti n. 8 e 9); e copia degli atti penali di cui al Registro Generale Notizie di Reato - Tribunale di Treviso n.6715/96A, con richiesta della P.G. alla cancelleria e relativa risposta 10.12.96. (doc. all.ti n. 10 e 11)

La produzione in giudizio di questi atti evidenziano le difficoltà obiettive che ha incontrato la ditta Andreon per una corretta sua tutela. Fatto questo reso ancora più evidente dalla disarmata difesa, priva com'è di argomentazioni nel merito, della memoria di replica a conclusionale avversaria, che ha coinciso con la presa d'atto di ulteriori diffamazioni.

Forse l'infondatezza delle accuse o financo l'assurdità delle stesse non ha suggerito quella che sarebbe stata forse la cosa più opportuna, ovvero la rinuncia del mandato. Questa tuttavia è un'ipotesi che non attenua la gravità della situazione incolpevolmente subita dalla Andreon e dal suo difensore.

Va peraltro osservato che la produzione dei documenti di cui sopra si rende opportuna perché manifesta e dimostra da parte del Sig. Dellavalle un *continuum* di atteggiamenti di sospetto nei confronti degli altri, ed in tal senso significativo è il velato accenno a presunti insabbiamenti in sede penale (vedasi documento n. 6 allegato), nonché il contenuto dei documenti prodotti in sede di accertamento tecnico preventivo della ditta Andreon, documenti da 1 a 4 e precisamente: lettera 6.11.89, lettera 7.11.89 della Essedi, lettera 21.11.89, lettera 30.11.89.



Soltanto per evidenziare, ancora una volta, la difficoltà nei rapporti personali di Sandro Dallavalle, che può aver inciso notevolmente nel (mancato) avviamento del progetto informativo, si evidenzia come lo stesso abbia subito in primo grado condanna penale per i reati di cui agli art. 594, 1 e 2 comma e 56, 393 codice penale, si produce copia della relativa sentenza n. 569/00. (doc. all.ti n. 12)

Data pertanto l'esposta situazione di così grave sospetto che ha inevitabilmente inquinato la fase di primo grado la ditta Andreon è costretta ad affrontare questo giudizio come se si trattasse della prima e vera azione possibile dopo la redazione della consulenza tecnica.

Tutto ciò premesso, la ditta Andreon Arredamenti ut supra rappresentata e difesa,

CITA

La ditta **Essedi Studio & Associati - Organizzazione Aziendale - di Sandro Dallavalle sas con sede in Montebelluna**, in persona del legale rappresentante Sig. Sandro Dallavalle, presso il suo procuratore **Avv.to Ferdinando Santarcangelo** e nel domicilio da questi eletto presso lo studio dell'**Avv.to Walter Beraldo in Treviso - Via Canova n. 41**, a comparire e costituirsi avanti l'intestata Corte d'Appello di Venezia per l'udienza del 25/03/2002 ore di rito, sezione e giudice designandi, invitandola a costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza stessa, o di quella eventualmente differita dall'Ecc.ma Corte, secondo i termini stabiliti dall'art. 163 comma 7 cpc così come richiamati dall'art. 342 cpc, e nelle forme e nei modi previsti dall'art. 165 cpc avvertendola che in caso contrario incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 cpc, così come richiamato dall'art. 347 cpc ed in particolare dalla facoltà di proporre appello incidentale e che in caso di

marcata costituzione si procederà in sua dichiarata contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia questa Ecc.ma Corte D'Appello, ogni avversa istanza, eccezione disattesa e reietta,

previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado che qui si invoca ex art. 283 cpc, anche e soprattutto per le anomalie accadute nel corso del giudizio di primo grado e che senza dubbio hanno condizionato l'esito del medesimo;

in totale riforma della impugnata sentenza,

in via preliminare: accertare e dichiarare l'estraneità della Essedi Studio – Organizzazione aziendale di Sandro Dallavalle sas ai rapporti contrattuali con la ditta Andreon Arredamenti e dedotti nella presente causa e per l'effetto dichiararne la carenza di legittimazione attiva con ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti della sentenza di primo grado.

In via principale: ferma la preliminare statuizione in ordine alla carenza di legittimazione attiva, nella denegata ipotesi l'appellata sia ritenuta legittima contraddittrice nel presente giudizio, accogliere le domande formulate in comparsa di costituzione di primo grado dalla convenuta ditta Andreon Arredamenti, oggi appellante, che qui di seguito si ripropongono con la precisazione che in primo grado le stesse implicitamente erano dirette alla risoluzione del contratto e che pertanto, visto quanto in premesse ritenuto, qui si formulano come esplicita richiesta e conseguentemente:

in via principale: ogni avversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta, respingere le domande attoree tutte.

In via riconvenzionale, ritenuto l'inadempimento contrattuale, per fatto e colpa dello studio Essedi & Associati di Sandro Dallavalle, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni tutti conseguenti alla mancata fornitura, ivi comprese l'attività infruttuosamente impiegata nel tentativo di applicazione, sistemazione, adattamento, correzione dei programmi forniti; le spese e gli oneri sostenuti oer e a seguito dell'accertamento tecnico preventivo svolto, danni da quantificarsi in corso i causa e/o subordinatamente da liquidarsi in via equitativa rispetto ad una somma che si indica non inferiore a L. 20.000.000.

Respingere le domande dell'attrice appellata e, ritenuto l'inadempimento, sentenza esecutiva.

Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

In via istruttoria: si chiede che la Corte d'appello voglia disporre, per tutti i motivi esposti nuova consulenza tecnica d'ufficio, diretta a ripetere gli accertamenti di cui al giudizio di primo grado e/o in via subordinata al quale chiedere di dare opportuno e critico giudizio tecnico in relazione ai dati peritali, alle premesse ed alle conclusioni degli elaborati peritali, indicare i criteri per la valutazione della gravità e/o lievità delle riscontrate anomalie in relazione al loro numero ed al metodo seguito per l'avviamento del sistema, con incarico di considerare l'opportunità di una eventuale ripetizione della perizia.

Si allegano:


1. visura camerale della società Essedi Studio & Associati di Sandro Dallavalle sas del 04.12.01;
2. copia contratto sottoscritto in data 14.04.1989 su carta intestata Essedi Studio & Associati - Organizzazione Aziendale;
3. perizia di parte dott. Cavasin Luigi del 10.05.1996;

4. copia protocollo n. 123 del 06.03.2000 dell'Ordine degli avvocati di Treviso;
5. copia denuncia 29 12.99 del Sig. Sandro Dallavalle all'Ordine Avv.ti di Treviso;
6. copia lettera Avv.to Giovanni Bonotto del 23.03.2000 al Consiglio dell'Ordine di Treviso;
7. copia lettera 05 05 2000 dell'Ordine di Treviso di archiviazione del procedimento;
8. copia lettera/denuncia al P.M. del Sig. Dallavalle Sandro del 06.10.1999;
9. copia lettera/denuncia al P.M. del Sig. Dallavalle Sandro del 03.04.2000;
10. copia atti e documenti fascicolo 6715/96A R.G. notizie di reato Procura della Repubblica di Treviso;
11. copia provvedimento di archiviazione del 13.03.1998.
12. copia sentenza penale di condanna del sig. Dallavalle Sandro del Tribunale di Treviso del 19.07.00;
13. fascicolo accertamento tecnico preventivo con relativi documenti allegati;
14. fascicolo giudizio di primo grado con relativi documenti allegati;

Si produce copia conferme sentenza di primo grado.

Treviso-Venezia, li 05.12.2001



Avv.to Francesco Furlan



Avv.to Manuela Beneforti

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche ed esecuzioni presso il Tribunale di Treviso ho notificato il suesposto atto alla società **Essedi Studio & Associati - Organizzazione Aziendale - di Sandro Dallavalle sas** con sede in Montebelluna, in persona del legale rappresentante Sig. Sandro



Dallavalle, presso il suo procuratore **Avv.to Ferdinando Santarcangelo** e nel domicilio da questi eletto presso lo studio dell'**Avv.to Walter Beraldo in Treviso - Via Canova n. 41** ivi mediante consegna di copia a mani di ...

della sig.ra
addotta allo studio del domicilio del collega di
studio del domicilio *Dessa Nadia Rosaria Cassanese*
Incaricato al ritiro dell'act. - **6 DIC. 2007**
Treviso,
VALENTINO PIZZANA
Uff. Giud. 83 Tribunale di Treviso

100A
100
100

DATA CANCELLERIA

PAGATO

MMII

355

355	ESL
355	ESL

016332

ESL 2004

Quanto all'esame orale, francamente improbabile allora e ancor più difficile oggi, si fa, invece, riferimento alle prove indicate nella memoria istruttoria depositata il 15 maggio 2001 dall'avvocato A. Manuel che, del pari come il precedente, si fa proprio nel presente procedimento.

